



27171-19

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA

- Presidente -

Ord. n. sez. 10525

ALDO ACETO

CC - 24/05/2019

EMANUELA GAI

- Relatore -

R.G.N. 7901/2019

ENRICO MENGONI

UBALDA MACRI'

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

TURRA LUIGI nato a PASSIRANO il 11/12/1958

avverso la sentenza del 21/12/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

|MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Turra Luigi, a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Brescia l'aveva condannata, alla pena sospesa di € 3.333,33 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 29- quaterdecies comma 3 lett. b) d.lvo n. 152 del 2006.

Accertato il 27/03/2014.

Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 29- quaterdecies comma 3 lett. b) d.lvo n. 152 del 2006, in relazione alla depenalizzazione della fattispecie di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e alla concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena.

In data 2 maggio 2019, il difensore ha depositato memoria scritta con cui, rilevata la non manifesta infondatezza, soprattutto con riguardo al secondo motivo, ha chiesto la rimessione della decisione alla Sezione di competenza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Quanto al primo motivo, deve rammentarsi che il d.lgs. 46\2014 è intervenuto anche sul regime sanzionatorio, depenalizzando in parte la condotta di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29- quaterdecies, comma 2.

Il terzo comma dell'art. 29- quaterdecies del D.lvo n. 152 del 2006 sanziona ancora penalmente, sempreché il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi, pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osserva le prescrizioni o non osserva quelle imposte dall'autorità competente, nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

La sentenza impugnata ha ben evidenziato che -per quanto qui di rilievo- l'AIA prevedeva che, quanto al reparto acciaieria, da un lato gli scarichi delle acque degli spurghi e dei troppo pieno del circuito primario e secondario delle acque di raffreddamento, nonché le acque meteoriche dovessero venire convogliate, a mezzo di rete fognaria, e immesse verso il corpo idrico superficiale denominato Roggia Castrina, mentre per lo stoccaggio degli olii esausti era prevista apposita area perimetrata con superficie impermeabile, con vasca di raccolta e di separazione dei olii, le cui acque, raccolte nella vasca, dovevano essere smaltite come rifiuto, risultando accertato, in punto di fatto, l'inosservanza di tale prescrizione ovvero l'osservanza delle modalità di gestione dei rifiuti, perché l'analisi delle acque della Roggia Castellina presentavano idrocarburi, le vasche presentavano sul fondo fanghi e liquidi oleosi, vi era poi una tubatura che convogliava tali liquido nel corpo idrico, segno evidente che non erano state smaltite secondo la

disciplina dei rifiuti, da cui la sussistenza dell'inottemperanza alla lett. b) e della conseguente perdurante natura penale dell'inosservanza alle prescrizioni dell'AIA, non oggetto di depenalizzazione.

4. Quanto al secondo motivo, il ricorrente richiama un indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio", in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002, una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poichè nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, raggugliata a quella detentiva (Sez. 3, n. 48569 del 25/02/2016, Cipolla, Rv. 268185 - 01), non di meno, nel caso concreto e tenuto conto dell'allegato interesse dell'imputato a riservare il suddetto beneficio in ragione della pendenza di altro procedimento penale, la Corte di legittimità ha specificato che non assumono rilevanza l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi né mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive a qualificare l'interesse ad impugnare la concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 43217 del 09/02/2018, Carrieri, Rv. 274410 - 01, vedi anche Sez. U., n. 6563 del 1994, Rv. 197535). Da cui la manifesta infondatezza del motivo.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24 maggio 2019

Il consigliere estensore
Emanuela Gal

Il Presidente
Vito Di Nicola

